SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 135.

Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizione transitoria

1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 2.

Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto)*. — *1.* I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresentata l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 5 dell'art. 41 della citata legge n. 675 del 1996, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«5. Nei *diciotto* mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante».

Nota all'art. 2:

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

98G0188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Germano dei Berici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di San Germano dei Berici (Vicenza) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Cantarella;

Considerato che, in data 4 marzo 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Germano dei Berici (Vicenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Germano dei Berici (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Cantarella.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Germano dei Berici (Vicenza).

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Zibido San Giacomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Zibido San Giacomo (Milano) è stato eletto nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995;

Considerato che, a causa delle dimissioni presentate, in giorni diversi, da tredici consiglieri su sedici assegnati dalla legge, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che essendosi l'organo assembleare ridotto, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. *2-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zibido San Giacomo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico de Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zibido San Giacomo (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in giorni diversi, da tredici componenti del corpo consiliare, nonché, in data 2 marzo 1998, dal sindaco.

In particolare, il consiglio suddetto, non potendo procedere alla surrogazione dei dimissionari per effetto della rinuncia di dodici candidati aventi diritto, versa nella oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio *plenum*.

Il prefetto di Milano, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. *2-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09702266-Gab. del 21 marzo 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zibido San Giacomo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico de Bonfils.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3743

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 gennaio 1998.

Determinazione del tasso di cambio dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria;

Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 31, che dispone, tra l'altro, che, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;

Visto il decreto interministeriale n. 448425 del 19 maggio 1995, con il quale il predetto tasso di cambio, per il triennio 1995-1997 è stato fissato nella misura di 265 lire per ogni franco svizzero;

Considerato che per la determinazione del tasso di cambio per il triennio 1998-2000, il rapporto tra le medie dei tassi di cambio Italia-Svizzera nel triennio 1995-1997 e la corrispondente media nel triennio 1992-1994 è risultato pari a 1,214;

Attesto che il rapporto tra le medie degli indici dei prezzi al consumo in Italia ed in Svizzera (base 1992 = 100) nel triennio 1995-1997 e la corrispondente media del triennio 1992-1994 è risultato pari a 1,085;

Decreta:

Il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo di imposta 1° gennaio 1998-31 dicembre 2000, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, è stabilito in lire 237 per ogni franco svizzero.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 gennaio 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A3871

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1998.

Norme sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 9 febbraio 1998, n. 52;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno in data 4 febbraio 1998, n. 13;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano in data 17 febbraio 1998, n. 22;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 3 febbraio 1998, n. 1432;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 10 marzo 1998, n. 51;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 31 dicembre 1995, n. 285;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 4 marzo 1998, n. 042;

Vista la nota della giunta regionale della Campania in data 27 febbraio 1998, n. 1360;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1998, n. 11921/GAB;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 4 aprile 1998 al 30 settembre 1998 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli o motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada), appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, oppure in possesso di titolo o autocertificazione di usufrutto, o della ricevuta di pagamento dell'ICI per il 1997, o con contratto di locazione annuale registrato. Il diritto all'afflusso e alla circolazione è limitato ad una sola autovettura o ad un solo motociclo di proprietà del contribuente ICI, dell'usufruttuario, del locatario oppure del coniuge convivente, che dimostri, con apposito stato di famiglia, tale status;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata di proprietà di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola, veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli dell'Anas; veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; e infine veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo la necessità;

f) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera, e autoveicoli e motocicli di proprietà di soggetti non residenti in provincia appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici e autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro destinate ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» con esclusione dei veicoli destinati al noleggio con conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato il servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 104

98A3866

DECRETO 16 aprile 1998.

Norme sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno di cura;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1650 in data 1° aprile 1998 recante «norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia» per l'anno 1998;

Viste le note della regione Campania n. 177/PRES e 180/PRES rispettivamente in data 10 aprile 1998 e 15 aprile 1998 che evidenziano difficoltà applicative del succitato decreto ministeriale n. 1650 in data 1° aprile 1998 e richiedono di modificare il testo della lettera *c)* dell'art. 2 nel senso di estendere la deroga al divieto per i veicoli trasporto merci di portata inferiore a 13,5 t, in analogia a quanto disposto nel decreto che ha regolato l'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia nel 1997;

Considerata l'opportunità di recepire le indicazioni che la regione Campania ha formulato dopo aver sentito i comuni interessati, con le note sopraripörtate;

Decreta:

La lettera *c)* dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1650 in data 1° aprile 1998, è sostituita come segue: «veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo con cose a bordo limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata di proprietà di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli dell'Anas».

Roma, 16 aprile 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 136

98A3867

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 26 marzo 1998.

Modificazione dell'ordinanza 20 dicembre 1996, recante disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione del 23 aprile 1992, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;

Vista la propria ordinanza 20 dicembre 1996, n. 758, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997, n. 42, con la quale sono state date disposizioni, a carattere permanente, sugli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico;

Rilevata l'opportunità di stabilire un'unica data di inizio per gli esami suddetti per tutto il territorio nazionale;

Ordina:

L'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 758 del 20 dicembre 1996, citata in premessa, è così modificato:

«La seconda fase della valutazione, prove d'esame, ha inizio per tutti gli istituti il 2 giugno 1998».

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 72

98A3786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1998.

Rettifica al decreto rettorale 18 novembre 1997 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 18 novembre 1997, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1997, relativa alla modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara per l'istituzione del diploma universitario in ingegneria meccanica;

Vista la delibera del senato accademico del 19 novembre 1996;

Considerata la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nell'originale del provvedimento inviato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alle tabelle *A, B* e *C* dei moduli didattici:

Decreta:

Il decreto rettorale 18 novembre 1997, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 dicembre 1997, n. 289, citato in premessa, nella parte riguardante le tabelle *A, B* e *C* relative a moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di ingegneria, del settore industriale e dei moduli didattici specifici del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica, deve intendersi sostituito con le seguenti tabelle:

TABELLA *A*

Moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria

Codifica settore	Settore scientifico disciplinare	N. moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - geometria	4
A03X-A04A	Fisica matematica - analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I27X	Ingegneria economico gestionale	1
H15X	Estimo	
P01A	Economia politica	

TABELLA *B*

Moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari del settore industriale

Codifica settore	Settore scientifico disciplinare	N. moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	

TABELLA *C*

Moduli didattici specifici del corso di diploma universitario in ingegneria meccanica

Codifica settore	Settore scientifico disciplinare	N. moduli
H01A	Idraulica	1
I03X	Fluidodinamica	
I04B	Macchine a fluido	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	

Ferrara, 28 gennaio 1998

Il rettore: DALPIAZ

98A3787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Cattlemaster Rip».

Decreto n. 33 dell'8 aprile 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario CATTLEMASTER RIP, vaccino combinato contro le infezioni da virus respiratorio sinciziale (BRSV), da virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR) e della parainfluenza 3 (Pi3), alle confezioni: flacone da 5 dosi + diluente, A.I.C. n. 100145010; flacone da 25 dosi + diluente, A.I.C. n. 100145034; flacone da 25 dosi + diluente, A.I.C. n. 10145022.

Titolare A.I.C.: società estera SmithKline Beecham Animal Health - West Chester PA 19380 USA, rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. di Baranzate di Bollate (Milano).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto suddetto continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato;

revoca: la confezione flacone da 10 dosi + diluente A.I.C. n. 100145022 è revocata su rinuncia della società titolare.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Solvamox La»

Decreto n. 34 dell'8 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SOLVAMOX LA, nelle confezioni flaconi da 100 ml, A.I.C. n. 100286018 e 250 ml, A.I.C. n. 100286020.

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma - Strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Modifica apportata: denominazione:
la specialità medicinale per uso veterinario suddetta è ora denominata «Solmox La».

I numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti restano invariati.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Akiderm»

Decreto n. 35 dell'8 aprile 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario AKIDERM, vaccino vivo contro la malattia di Aujeszky (ceppo Bartha) - nelle confezioni flaconi da 50 e 100 dosi.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux di Milano - codice fiscale 05995030151.

Modifica apportata: validità:

il periodo di validità ora autorizzato è di 18 mesi.

I lotti già prodotti e riportanti indicato il periodo di validità in precedenza autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Len gocce»

Decreto n. 37 dell'8 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario LEN gocce, flaconcino da 12 g - A.I.C. n. 102240013.

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Torino - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - codice fiscale 00779340017.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti):
principi attivi: invariati;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la composizione precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Coriovis»

Decreto n. 38 del 21 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CORIOVIS, nelle confezioni:
«Coriovis» - 3 flaconi di polvere liofilizzata da 1000 UI + 3 flaconi di solvente da 5 ml (A.I.C. n. 100212012);
«Coriovis 5000» - 1 flacone di polvere liofilizzato da 5000 UI + 1 flacone di solvente da 5 ml (A.I.C. n. 100212024).

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione della specialità medicinale ora autorizzata è la seguente:

«Coriovis»:
principi attivi: gonadotropina corionica U.I. 1000;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Coriovis 5000»:
principi attivi: gonadotropina corionica U.I. 5000;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario suddetta aventi la composizione precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Soluzione calcio fosforo».

Decreto n. 39 del 21 aprile 1998

Medicinale veterinario prefabbricato SOLUZIONE CALCIO FOSFORO, nelle confezioni flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100261015 e flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100261027.

Titolare A.I.C.: società A.C.R.A.F. di Angelini Francesco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70 - codice fiscale 03907010585.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente ai principi attivi) 100 ml contengono:

principio attivo: calcio gluconato 20 g, magnesio cloruro 5 g, magnesio glicerofosfato 1,85 g;

eccipienti: invariati.

Validità: la validità ora autorizzata è di 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta unica non ripetibile.

I lotti già prodotti con la composizione, la validità ed il regime di dispensazione in precedenza autorizzati possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Nobivac Tricat»

Decreto n. 40 del 21 aprile 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBIVAC TRICAT, vaccino vivo contro la rinotracheite virale, le infezioni da calicivirus e la pauleucopenia felina.

Titolare A.I.C.: società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Modifiche apportate:

Nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti 2 nuove confezioni:
10 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101901039;
100 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101901041.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:
50 flaconi da 1 dose, A.I.C. n. 101901027.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

La confezione da 5 flaconi da 1 dose è revocata su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Stapenor L».

Decreto n. 42 del 21 aprile 1998

Specialità medicinale per uso veterinario STAPENOR L - 1 tubo siringa da 7,5 g - unguento antimastitico.

Titolare A.I.C.: ditta estera Bayer AG - Leverkusen (Germania) - rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a. di Milano - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario suddetta può essere ora prodotta anche presso lo stabilimento KVP-Pharma und Vdeterinaer - Kiel (Germania).

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 1 tubo-siringa contiene:
principio attivo: invariato;
eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Nobilis IB MA5».

Decreto n. 43 del 21 aprile 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS IB MA5, vaccino vivo liofilizzato contro la bronchite infettiva dei polli.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale 01148870155.

Modifica apportata: tempi di sospensione ora autorizzati: zero giorni.

I lotti del prodotto medicinale per uso veterinario «Nobilis IB MA5» già prodotti aventi i tempi di sospensione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Cattlemaster 4».

Decreto n. 45 del 21 aprile 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario CATTLEMASTER 4, vaccino polivalente contro le infezioni da virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR), della parainfluenza 3 (PI3), da virus respiratorio sincinziale (BRSV), e da virus della diarrea virale bovina (BVD/MD), nelle confezioni: flacone da 5 dosi + diluente, A.I.C. n. 100398015, flacone da 25 dosi + diluente, A.I.C. n. 100398039; flacone da 10 dosi + diluente, A.I.C. n. 100398027.

Titolare A.I.C.: società estera SmithKline Beecham Animal Health - West Chester PA 19380 USA - rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. di Baranzate di Bollate (Milano).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595;

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto suddetto continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato;

revoca: la confezione flacone da 10 dosi + diluente A.I.C. n. 100398027 è revocata su rinuncia della società titolare.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3794

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso veterinario: «Betsolan solubile», «Carbesia (per cani)», «Carbesia (per cavalli)», «Diprinovet 20%», «Oterna», «Predsolan iniettabile», «Prepavet complex», «Vetostelin B12 forte», «Vetsovate», «Zaquilan 12% in».

Decreto n. 47 del 20 aprile 1998

Prodotti per uso veterinario:

BETSOLAN solubile:
flacone da 10, 20, 50 ml;

CARBESIA (per cani):
flacone da 5 ml;

CARBESIA (per cavalli):
flacone da 10 e 100 ml;

DIPRINOVET 20%:
flacone da 100 ml;

OTERNA:
flacone da 20 ml;

PREDSOLAN iniettabile:
flacone da 20, 50 e 100 ml;

PREPAVET COMPLEX:
flacone da 100 ml;

VETOSTELIN B12 forte:
flacone da 15 e 50 ml;

VETSOVATE:
flacone da 30 ml;

ZAQUILAN 12% in:
flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: società Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale in Verona, via Golosine, 2/B.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158;

produttore: Essex Animal Health Friesoythe;

numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

BETSOLAN:
flacone da 10 ml, A.I.C. n. 101343022;
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101343010;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101343034;

CARBESIA (per cani):
flacone da 5 ml, A.I.C. n. 101952036;

CARBESIA (per cavalli):
flacone da 10 ml, A.I.C. n. 101952012;
flacone da100 ml, A.I.C. n. 101952024;

DIPRINOVET 20%:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102323019;

OTERNA:
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101352019;

PREDSOLAN iniettabile:
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101342020;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101342018;
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101342032;

PREPAVET COMPLEX:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101344012;

VETOSTELIN B12 forte:
flacone da 15 ml, A.I.C. n. 101341016;
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101341028;

VETSOVATE:
flacone da 30 ml, A.I.C. n. 100179011;

ZAQUILAN 12% in:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100147014.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3793

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso veterinario: «Betsomicina», «Cepravin», «Cepravin Pessari», «Lexin muscolo», «Lexin vena», «Nilzan sospensione orale», «Oxytetrin "100" in», «Oxytetrin "200" in», «Prontovet asciutta», «Prontovet lattazione», «Prontovet iniettabile», «Safexin», «Spectrazol», «Streptopen», «Zaquilan 60 mg compresse», «Zaquilan 600 mg cpr», «Zoomicina N-orale».

Decreto n. 48 del 20 aprile 1998

Prodotti per uso veterinario:

BETSOMICINA:
1 flacone da 100 ml;

CEPRAVIN:
1 scatola 4 siringhe;
1 scatola 20 siringhe;

CEPRAVIN PESSARI:
contenitore plastica 4 pessari;

LEXIN muscolo:
flacone 5 g + solvente;
flacone 10 g + solvente;

LEXIN vena:
flacone 5 g + solvente;
flacone 10 g + solvente;

NILZAN sospensione orale:
contenitore da 1 litro;
contenitore da 5 litri;

OXYTETRIN «100» in:
flacone da 100 ml;
flacone da 250 ml;

OXYTETRIN «200» in:
flacone da 100 ml;
flacone da 250 ml;

PRONTOVET asciutta:
scatola 20 siringhe;

PRONTOVET lattazione:
scatola 20 siringhe;

PRONTOVET iniettabile:
flacone 90 ml;

SAFEXIN:
flacone da 100 ml;
flacone da 250 ml;

SPECTRAZOL:
scatola 4 siringhe;

STREPTOPEN:
flacone 5 g + solvente;

ZAQUILAN 60 mg compresse:
4 blister × 24 cpr;
1 blister × 12 cpr;

ZAQUILAN 600 mg cpr:
8 blister × 6 cpr;
1 blister × 6 cpr;

ZOOMICINA N-orale:
flacone 170 ml;
flacone 1175 ml.

Titolare A.I.C.: società Mallinckrodt veterinaria S.p.a., con sede legale in Verona, via Golosine, 2/B.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158;

produttore: Schering-Plough Bray (Irlanda).

numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

BETSOMICINA:
1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101345015;

CEPRAVIN:
1 scatola 4 siringhe, A.I.C. n. 101350013;
1 scatola 20 siringhe, A.I.C. n. 101350025;

CEPRAVIN PESSARI:
contenitore plastica 4 pessari, A.I.C. n. 100082015;

LEXIN muscolo:
flacone 5 g + solvente, A.I.C. n. 101351029;
flacone 10 g + solvente, A.I.C. n. 101351017;

LEXIN vena:
flacone 5 g + solvente, A.I.C. n. 101351031;
flacone 10 g + solvente, A.I.C. n. 101351043;

NILZAN sospensione orale:
contenitore da 1 litro, A.I.C. n. 100216011;
contenitore da 5 litri, A.I.C. n. 100216023

OXYTETRIN «100» in:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100059017;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100059029;

OXYTETRIN «200» in:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100059031;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100059043;

PRONTOVET asciutta:
scatola 20 siringhe, A.I.C. n. 101347019;

PRONTOVET lattazione:
scatola 20 siringhe, A.I.C. n. 101347033;

PRONTOVET iniettabile:
flacone 90 ml, A.I.C. n. 101347021;

SAFEXIN:
flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101359014;
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 101359026;

SPECTRAZOL:
scatola 4 siringhe, A.I.C. n. 101353011;

STREPTOPEN:
flacone 5 g + solvente, A.I.C. n. 101339012;

ZAQUILAN 60 mg compresse:
4 blister × 24 cpr, A.I.C. n. 100147026;
1 blister × 12 cpr, A.I.C. n. 100147040;

ZAQUILAN 600 mg cpr:
8 blister × 6 cpr, A.I.C. n. 100147038;
1 blister × 6 cpr, A.I.C. n. 100147053;

ZOOMICINA N-orale:
flacone 170 ml, A.I.C. n. 101338022;
flacone 1175 ml, A.I.C. n. 101338010.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3792

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso veterinario: «Estrumate», «Systamex sospensione orale», «Tribrissen 48%», «Tribrissen boli», «Tribrissen sospensione orale», «Covexin», «Paracox».

Decreto n. 49 del 20 aprile 1998

Prodotti per uso veterinario:

ESTRUMATE:
flacone da 2 ml;
flacone da 10 ml;
flacone da 20 ml;

SYSTAMEX sospensione orale:
flacone da 1,0 litri;
flacone da 2,5 litri;

TRIBRISSEN 48%:
flacone da 50 ml;

TRIBRISSEN BOLI:
2 blisters x 5 boli;
10 blisters x 5 boli;

TRIBRISSEN sospensione orale:
flacone da 200 ml;

COVEXIN:
flacone da 250 ml;

PARACOX:
100 ml 1000 dosi;
500 ml 5000 dosi.

Titolare A.I.C.: società Mallinckrodt Veterinary Ltd - Harefield (GB) rappresentata in Italia dalla società Mallinckrodt Veterinaria S.p.a. di Verona.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schering-Plough Veterinary Ltd - Harefield (GB) - rappresentata in Italia dalla società Schering Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158;

produttore:

i prodotti: ESTRUMATE e TRIBRISSEN 48% sono prodotti, controllati e confezionati presso lo stabilimento Essex Animal Health Friesoythe;

i prodotti: SISTAMEX sospensione orale, TRIBRISSEN BOLI, TRIBBRISSEN sospensione orale sono prodotti, controllati e confezionati presso lo stabilimento Schering-Plough Bray (Irlanda);

il prodotto PARACOX è prodotto, controllato e confezionato presso lo stabilimento Schering-Plough Veterinary Ltd - Harefield (GB);

il prodotto COVEXIN è prodotto e confezionato presso lo stabilimento Schering-Plough Animal Health Ltd - Nuova Zelanda ed ogni lotto importato dovrà essere accompagnato dal certificato rilasciato dalle competenti autorità del Regno Unito che attesta la qualità del lotto stesso;

numeri di A.I.C.: alle confezioni dei prodotti per uso veterinario sottoelencati vengono confermati o attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

ESTRUMATE:
flacone da 2 ml, A.I.C. n. 100140019;
flacone da 10 ml, A.I.C. n. 100140021;
flacone da 20 ml, A.I.C. n. 100140033;

SYSTAMEX sospensione orale:
flacone da 1,0 litri, A.I.C. n. 100144017;
flacone da 2,5 litri, A.I.C. n. 100144029;

TRIBRISSEN 48%:
flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100217049;

TRIBRISSEN BOLI;
2 blisters x 5 boli, A.I.C. n. 100217013;
10 blisters x 5 boli, A.I.C. n. 100217025;

TRIBRISSEN sospensione orale:
flacone da 200 ml, A.I.C. n. 100217037;

COVEXIN:
flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100229018;

PARACOX:
100 ml 1000 dosi, A.I.C. n. 101360028;
500 ml 5000 dosi, A.I.C. n. 101360016.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3791

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione dello statuto concernente il trasferimento della sede dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1998 è stata approvata la modifica dell'art. 3 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), concernente il trasferimento della sede dell'Ente.

97A3790

BANCA D'ITALIA

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di Credito cooperativo Val Vibrata - Torano Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Torano Nuovo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 22 marzo 1998, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito cooperativo Val Vibrata - Torano Nuovo (Prov. di Teramo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torano Nuovo (Teramo) e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A3809

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189